

Protocollo PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 126/1991

Con il presente accordo, **FEDERMOBILI** – Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento, e **ASSARREDO** – Associazione Nazionale delle Industrie del Mobile e dell'Arredamento della Federlegno-Arredo, in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore,

PREMESSO E CONSIDERATO

- che la legge 10 aprile 1991, n. 126 “Norme per l'informazione del consumatore” (di seguito “legge 126”), insieme con il relativo regolamento di attuazione introdotto con D.M. 8 febbraio 1997 n. 101 (di seguito “D.M. 101”), prevede l'obbligo di apporre sui prodotti o loro confezioni tutta una serie di importanti indicazioni, al fine di una compiuta informazione del consumatore;
- che i contenuti specifici delle prescrizioni normative – i quali, ad ogni buon conto, si allegano al presente atto, sub allegati 5 e 6 – sono ben noti alle Federazioni stipulanti;
- che l'obbligo d'informazione, pur oneroso, è inteso dai produttori e dai rivenditori associati alle Federazioni stipulanti anche come un'opportunità, in quanto, nel soddisfare le richieste di conoscenza da parte di una clientela sempre più esigente, consente sia di evidenziare i materiali usati, valorizzando così il livello qualitativo dei prodotti, sia di fornire informazioni spesso indispensabili e non sempre portate a conoscenza degli acquirenti, come quelle relative alle modalità di manutenzione e pulizia dei prodotti, fornendo, così, un qualificante servizio aggiuntivo e valore aggiunto;
- che, pertanto, le informazioni fornite potranno costituire altresì un naturale complemento alla certificazione di prodotto e di processo;
- che per il compiuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge 126 è indispensabile l'interazione concordata tra le aziende produttrici e distributive, tanto per ciò che riguarda la suddivisione dei compiti e la condivisione delle conoscenze, quanto per ciò che concerne

l'uso di una terminologia comune e condivisa, quanto, ancora, per ciò che attiene alla previsione di forme di specifica collaborazione tra aziende per la concreta soluzione di problemi connessi all'adempimento delle prescrizioni di legge;

- che l'ottemperanza secondo modalità comuni e condivise a quanto previsto dalla legge 126, nel pieno e completo rispetto della medesima, favorendo la trasparenza nei rapporti tra produttore – rivenditore – consumatore, contribuisce significativamente ad un avanzamento complessivo del mercato di settore, in termini sia di efficienza, sia di qualità;
- che, per le espresse ragioni, si ritiene utile e opportuno procedere alla conclusione di un apposito protocollo d'intesa

CONVENGONO E STIPULANO

1. Le informazioni di cui alla legge 126, sono fornite al consumatore, in conformità alle prescrizioni legali, a mezzo di un'apposita **"scheda prodotto"**, fatto salvo quanto prescritto dalla legge stessa per le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, che possono essere contenute anche in altra documentazione illustrativa, fornita al consumatore al momento della vendita.

2. La scheda prodotto **è redatta dal produttore** in conformità al punto 3 e deve accompagnare ogni prodotto consegnato al distributore.

3. Le schede prodotto **contengono almeno le informazioni di cui al facsimile** proposto da Assarredo e Federmobili, riportato nell'**allegato 1** al

presente protocollo, salva la facoltà, per le aziende che lo vogliano, di procedere ad integrazioni e/o di fornire indicazioni aggiuntive.

4. Le schede prodotto possono essere, altresì, personalizzate sia dal produttore che le redige, sia dal rivenditore che le riceve (ad esempio, riportando il proprio marchio o logo).

5. Ai fini di una corretta compilazione delle schede prodotto, Federmobili e Assarredo forniscono le indicazioni e i suggerimenti riportati nell'**allegato 2**, raccomandando alle aziende rispettivamente associate di attenervisi.

6. **Il rivenditore appone la scheda prodotto**, in originale o in copia, **sui prodotti esposti al pubblico** (vetrina e *show room*).

7. Al momento della vendita, **il rivenditore, se richiesto, deve illustrare al consumatore i contenuti della scheda prodotto**, avvalendosi, ai fini di una spiegazione tecnicamente precisa e di una migliore comprensibilità da parte del consumatore, del **glossario** elaborato da Federmobili e Assarredo in collaborazione con IPSIA di Lissone, riportato nell'**allegato 3**.

8. Federmobili e Assarredo convengono che le sanzioni amministrative comminate per violazione della legge 126 stiano definitivamente a carico:

- del distributore, in caso di violazione dell'obbligo di cui al punto 6;
- del produttore, in caso di violazione dell'obbligo di cui al punto 2, ferma, in tale caso, la facoltà del distributore di risolvere i contratti di fornitura, in conformità al codice civile.

9. Al fine di far valere effettivamente

nelle pratiche di commercio le previsioni del presente protocollo, le Federazioni stipulanti convengono sull'equità, opportunità e convenienza che ad esse sia fatto espresso riferimento nelle transazioni commerciali tra imprese produttrici e distributrici, a titolo di condizioni generali di contratto. Raccomandano, allo scopo, pertanto, di utilizzare la modulistica di cui all'*allegato 4* al presente atto.


10. Federmobili e Assarredo s'impegnano reciprocamente ad interporre i propri migliori uffici nei confronti delle imprese dei settori rispettivamente rappresentati, affinché siano superati tutti i problemi, sia di carattere generale, sia con riferimento a casi specifici (quali, a titolo meramente esemplificativo, merci non più in produzione; merci prodotte da aziende non più attive, ecc.), che insorgano in ordine ai contenuti del presente

protocollo. A tal fine, copia delle comunicazioni di cui al punto 9 è opportunamente inviata per conoscenza alle Federazioni.

11. Anche per i casi non contemplati dal presente protocollo, Federmobili e assArredo si impegnano a fornire a tutti gli eventuali richiedenti, oltre a chiarimenti e interpretazioni del dettato normativo, ogni supporto tecnico per la compilazione delle schede.

12. Il presente protocollo è valido a tempo indeterminato. Federmobili e Assarredo s'impegnano a dare la massima diffusione ai contenuti del presente protocollo presso i propri rispettivi associati, ai quali sarà data tempestiva comunicazione di ogni eventuale modifica e integrazione che le Federazioni si riservano di apportare consensualmente in qualunque momento ove ritenuto necessario.

Milano, 20 dicembre 2001
FEDERMOBILI
 Il Presidente Enrico Pirovano



ASSARREDO
 Il Presidente Rosario Messina

